

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3566

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LICASTRO SCARDINO

Istituzione del Museo nazionale della moda italiana

Presentata il 22 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il mondo intero ci invidia la qualità, l'originalità, la classe e il gusto che i nostri imprenditori riescono a trasfondere nelle loro creazioni; di qualsiasi prodotto si tratti — dal cibo alla moda, dai mobili alle calzature — il *made in Italy* viene ovunque ammirato ed imitato.

In questo contesto, le creazioni realizzate nell'ambito del comparto tessile e dell'abbigliamento costituiscono, senza dubbio, il fiore all'occhiello della produzione imprenditoriale, culturale e finanche artistica dell'«azienda Italia».

Il comparto «moda» rappresenta, per il nostro Paese, un inestimabile patrimonio da promuovere e tutelare: la moda, infatti, è un grande *business*, per il numero di addetti che assorbe (direttamente e indirettamente), per l'enorme quantità di denaro che movimentata, per il forte volume

delle esportazioni; la moda è cultura: le creazioni dei grandi stilisti, ma anche quelle di stilisti meno conosciuti, non prescindono mai dal richiamo alla terra d'origine o dai riferimenti ad un particolare periodo della nostra storia; la moda, infine, è arte e come tutte le forme d'arte essa è comunicazione.

La presente proposta di legge ha come obiettivo l'istituzione del luogo che è deputato ad ospitare e a promuovere la comunicazione fra le opere di uno stesso periodo o di periodi diversi e, soprattutto, fra queste e il visitatore-fruitori: il museo.

La localizzazione di importanti distretti della filiera della moda tra il centro e il meridione d'Italia ha contribuito ad individuare quale sede di questa istituzione nazionale la città di Lecce, la quale — con la sua provincia — può vantare un tessuto

produttivo nel quale arte (bellezze paesagistiche, artistiche ed architettoniche), cultura (manifestazioni di richiamo internazionale) e vivacità imprenditoriale hanno dato luogo ad un felicissimo connubio.

Nata con una forte vocazione agricola, la provincia di Lecce, a partire dagli anni sessanta, ha avviato la mutazione: da una economia orientata quasi esclusivamente alla lavorazione dei terreni è emerso un tessuto economico con accentuata prevalenza del settore manifatturiero e dei servizi. Nel decennio 1980-1990, l'industria si è sviluppata con una velocità tre volte superiore a quella del settore agricolo ed il settore dei servizi ha raddoppiato la propria consistenza.

I dati rilevati da Assindustria riportano una distribuzione degli addetti del 14 per cento nell'industria alimentare, dell'11 per cento nella meccanica e del 35 per cento nel comparto tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. In questo settore, in particolare,

la provincia di Lecce negli ultimi anni si è mossa per il consolidamento e lo sviluppo del « sistema moda evoluto » attraverso le iniziative strategiche del « Politecnico della Moda », « Prodotti moda evoluti », « Moda e *multimedia* », per meglio rispondere alla richiesta di servizi da parte di questo importante settore produttivo.

Le iniziative a favore del comparto « moda » si sono moltiplicate anche nell'ambito formativo: sono, infatti, attivi nella città di Lecce e in tutta la provincia molti corsi di formazione tesi a creare figure altamente professionali in questo settore.

La scelta di istituire a Lecce il Museo nazionale della moda italiana ha, dunque, motivazioni concrete; e d'altra parte non si può trascurare di considerare la benefica ricaduta che ciò avrà non solo sulla città e sulla provincia di Lecce o sull'intera regione Puglia, bensì su tutto il meridione d'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Museo nazionale della moda italiana).

1. La Repubblica tutela tutte le forme di arte e ne promuove la conoscenza e la diffusione presso i cittadini, assicurando, di intesa con le regioni, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale ed artistico della nazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito il Museo nazionale della moda italiana, di seguito denominato « Museo », con sede a Lecce.

ART. 2.

(Finalità del Museo).

1. Al Museo è affidata la cura e la realizzazione dei seguenti compiti e delle seguenti attività:

a) raccogliere, conservare e catalogare i reperti e le opere costituenti il patrimonio documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo per la storia della moda, promuovendone la conoscenza in Italia e nel mondo;

b) promuovere, sostenere e sviluppare attività di formazione e di ricerca nel settore della moda con particolare riferimento agli aspetti di carattere archeologico, storico e tecnologico;

c) promuovere e sostenere attività educative e artistico-culturali in conformità alle finalità connesse alla sua istituzione e in particolare l'acquisto, lo scambio ed il prestito con altri musei del mondo e con i collezionisti e i cultori della materia;

d) patrocinare le manifestazioni volte alla valorizzazione delle creazioni degli stilisti più giovani o meno conosciuti, degli allievi dei corsi di laurea e dei diplomi

universitari attivati nelle varie sedi sul territorio nazionale, delle accademie e dei corsi di specializzazione post-universitari, nonché dei partecipanti a corsi di formazione professionale nel settore della moda.

ART. 3.

(Organizzazione).

1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Lecce sono disciplinate:

a) l'individuazione della sede del Museo;

b) l'assegnazione al Museo del materiale già raccolto.

2. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da nove membri, scelti tra personalità di comprovata esperienza e di riconosciuta competenza nel settore della moda, di cui:

a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) un rappresentante del comune di Lecce;

c) un rappresentante della provincia di Lecce;

d) un rappresentante della regione Puglia;

e) un rappresentante della Camera nazionale della moda;

f) un rappresentante ciascuno designato, rispettivamente, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalla Confederazione generale dell'industria italiana, dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato e dalla Confederazione italiana della piccola e media industria.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministra-

zione è scelto tra i componenti del consiglio medesimo.

4. Con proprio regolamento, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per i beni e le attività culturali disciplina le modalità di gestione del Museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 4.000.000 di euro a decorrere dal 2005, si provvede, per il 2005, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0081390